

» dell' affare al priore di san Benedetto di Padova e ad altri dot-
 » tori. Fu pubblicato nell' anno 1252 il loro giudizio, con cui
 » principalmente venne deciso, che i patriarchi di Grado, come pri-
 » mati della Venezia marittima e della Dalmazia, potessero conse-
 » crare vescovi, benedire abati, ordinar cherici anche nella parrocchia
 » di san Silvestro di Venezia, diocesi castellana; ma non dovessero
 » consecrare gli olii santi nella detta diocesi, nè esigere nell' avvenire
 » dai vescovi castellani l' annuo consueto giuramento di fedeltà. Fu
 » inoltre stabilito, che fosse in diritto dei patriarchi di Grado l' isti-
 » tuzione e correzione dei cherici di cinque chiese castellane, rima-
 » nendo gli altri, siccome i parrocchiani tutti, soggetti al vescovo di
 » Castello, il quale per altro in segno di venerazione e rispetto do-
 » vesse ogni anno visitare il patriarca di Grado nel suo palazzo. »

L' originale di questa sentenza conservavasi, ai giorni del Tentori, nell' archivio patriarcale di Venezia: ma non so poi se altrettanto si possa dire oggidì: bensì ne diedero copia l' Ughelli (1) e il Lunig (2). Devo aggiungere altresì, che sotto questo vescovo castellano, si videro per la prima volta in conflitto l' autorità ecclesiastica e la civile a cagione dello *Statuto del foro*, che a' suoi giorni andavasi compilando, per ordine del doge Jacopo Tiepolo: e poichè in esso volevansi registrare alcune leggi ecclesiastiche, le quali il vescovo Marco riputò contrarie alla potestà spirituale della chiesa, ne menò egli alte querele. Ma ben presto fu sedato ogni dissidio col pattuire, che *il solo giudizio dei beni immobili ecclesiastici appartenesse al foro secolare*. Più estesamente dovrò trattare questo punto nella mia storia della Chiesa di Venezia. Morto il vescovo Marco II Michele, gli fu surrogato

nell' anno 1255, Pietro Pino, ch' era arcidiacono della cattedrale, non già vescovo di Treviso, come affermò erroneamente l' Ughelli. Nè sarà qui

(1) Ital. sacr., tom. V.

(2) Cod. Diplomatic. Ital., tom. IV, sec. V, art. XXXIV.